



COMUNE DI ORTUCCHIO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

TEL. 0863/839117

P.I. 00212110662

E-MAIL: COMUNE.ORTUCCHIO@TIN.IT

FAX 0863/830208

ORDINANZA N.24 del 22.08.2026

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN OCCASIONE DELLA "GRAN SAGRA DELLA RANOCCHIA 1 e 2 Agosto 2026
Località "Laghetto"**

IL SINDACO

VISTE le manifestazioni del calendario degli eventi "Ortucchiamo" relative lo svolgimento della "Gran Sagra Della Ranocchia" che si svolgerà nei giorni 1° e 2° Agosto 2026 presso la Località il "Laghetto";

RITENUTO di dover adottare per il pubblico interesse, un provvedimento temporaneo di divieto di transito e sosta a tutti i veicoli non autorizzati, per evitare situazioni di disordine ed intralcio alla circolazione, allo scopo di eliminare circostanze di pericolo e minaccia alla pubblica incolumità;

RAVVISATA pertanto, la necessità di regolare il transito e la sosta sulle strade interessate dalla manifestazione di cui sopra;

VISTI i poteri del Sindaco dal D. Lgs. N° 267/2000;

VISTI gli articoli 5 - 6 - 7 del D. Lgs., n° 241 Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- **IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO** con rimozione forzata a partire dalle ore 08:00 di Venerdì 31 Luglio 2026 fino alle ore 13.00 del giorno di Lunedì 3 Agosto 2026, nel seguente tratto di strada:

Via Balena a partire dall'incrocio con Circonvallazione Sud fino ad arrivare al civico n° 88.

Restano esclusi dai divieti della presente ordinanza i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale nonché i mezzi adibiti al soccorso pubblico;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Tecnico Comunale, il quale avrà cura dell'installazione della prescritta segnaletica, che dovrà essere apposta 48 ore prima della manifestazione nonché essere conforme a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Ortucchio, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata la dovuta informativa da rendere alla cittadinanza.

Dispone altresì che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Ortucchio, alla Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA, alla locale stazione dei Carabinieri e al Servizio di Polizia Locale.

AVVISA

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 5 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Dalla residenza Municipale, lì 22 Luglio 2026

**IL SINDACO**
Raffaele Favoriti
